

Sulla differenza tra impianto agrivoltaico e impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 4 novembre 2024, n. 1200 - Dello Preite, pres. f.f.; Fusaro, est. - Società Agricola Le Ro.Se. S.r.l. (avv. Durante) c. Comune di Galatone (n.c.).

Ambiente - Provvedimento di diniego relativo alla PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico - Impianto agrifotovoltaico ricadente in aree non idonee - Perimetrazioni delle connessioni fluviali-residuali - Esclusione degli impianti agrivoltaici - Illegittimità del diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 31.1.2024 e depositato in data 24.2.2024, la Società agricola Le Ro.Se. S.r.l. deduce di aver presentato in data 8.11.2023, nell'ambito di una Procedura Abilitativa Semplificata ("P.A.S."), istanza al Comune di Galatone per l'autorizzazione alla realizzazione su terreno agricolo di un "impianto agrivoltaico di potenza ac pari a 880 kw e potenza dc pari a 800 kw, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale", lamentando che il predetto Comune, previa comunicazione del 12.12.2023 di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990, ha rigettato tale istanza con provvedimento di diniego del 2.1.2024 in virtù del fatto che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno di "aree non idonee" ai sensi del R. R. n. 24/2010, "rientrando nelle perimetrazioni delle connessioni fluviali-residuali".

Con l'odierno giudizio, la ricorrente impugna dunque, ai fini dell'annullamento, il citato provvedimento di diniego sulla base di plurimi argomenti.

1.1 Il Comune intimato, pur ritualmente notificato, non si è costituito nell'odierno contenzioso.

1.2. All'udienza camerale del 13.3.2024, la Società ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare formulata in ricorso.

1.3. Depositata dalla parte ulteriore documentazione, all'esito dell'udienza pubblica del 8.10.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.

3. Con unico ordine di censure ("Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.11.2010 - Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta"), la ricorrente prospetta l'illegittimità del diniego gravato, allegando, in sintesi: i) la falsa applicazione della disciplina normativa richiamata dal Comune a sostegno del disposto rigetto dell'istanza, atteso che la Tabella allegata al Regolamento Regionale n. 24/2010 prevede un'incompatibilità per "connessioni fluviali residuali" soltanto con riferimento agli impianti fotovoltaici, non anche a quelli agrivoltaici, tenuto conto che tale ultima tipologia di impianto è successiva all'adozione della normativa regionale e presenta, comunque, caratteristiche differenti rispetto agli ordinari impianti fotovoltaici; ii) la sussistenza di un difetto istruttorio nell'operato dell'Amministrazione, considerato che l'impianto in questione risulta suscettibile nella diversa categoria F.5 del medesimo R.R. n. 24/2010, afferente agli "impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali"; iii) infine, un difetto assoluto di motivazione del provvedimento, non avendo l'Amministrazione comunale vagliato in alcun modo la specifica tipologia di impianto proposta dalla ricorrente.

3.1. Le doglianze in esame sono condivisibili.

Con il diniego gravato, così come nell'omologo preavviso di rigetto, l'Amministrazione comunale motiva infatti la propria determinazione negativa alla luce del fatto che il progetto di impianto oggetto di istanza "ricade nelle aree non idonee di cui al Regolamento Regionale n.24 del 30.11.2010, più precisamente nelle perimetrazioni delle connessioni fluviali-residuali" (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).

Dal provvedimento impugnato si evince, dunque, che il Comune di Galatone ha fondato il proprio diniego rispetto all'installazione dell'impianto proposto dalla ricorrente alla luce di un ravvisato contrasto del medesimo con la disciplina normativa posta dal R. R. n. 24/2010, regolamento riguardante "l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' (...)" (così, in particolare, l'art. 1, comma 2).

È tuttavia pacifico che detto regolamento, tra le varie tipologie di impianti considerati, non include anche quello oggetto di richiesta della Società ricorrente - *id est* l'impianto agrivoltaico - contemplando unicamente altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili, quali quelli "fotovoltaici", "eolici", "idraulici e geotermici" ovvero, ancora, quelli "alimentati da biomassa, da gas di discarica, da gas residui dai processi di depurazione e da biogas" (si veda l'Allegato 2 al suddetto

regolamento, recante “*Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell’individuazione dell’inidoneità*”, a sua volta richiamante la Tabella 1 del D.M. del 10.9.2010).

Tanto basta per ravvisare, in riguardo al provvedimento di diniego impugnato, un vizio di eccesso di potere per falsa applicazione del R.R. n. 24/2010, non risultando detta normativa applicabile allo specifico progetto sottoposto a istanza autorizzatoria.

A ciò si aggiunga che, dall’inciso operato all’interno della motivazione del provvedimento alle aree che presentano “*connessioni fluviali-residuali*”, è possibile desumere che il Comune di Galatone ha di fatto implicitamente equiparato l’impianto agrivoltaico proposto da Le Ro.Se. S.r.l. a un ordinario impianto fotovoltaico “*con moduli ubicati al suolo*”, per i quali il sopra citato Allegato 2 stabilisce, appunto, una incompatibilità rispetto a tale aree (cfr. codici di riferimento F.4b; F.6; F.7).

Tale indebita equiparazione palesa, tuttavia, un evidente vizio istruttorio e motivazionale, considerato che le due tipologie di impianti, ancorché in parte simili, presentano comunque caratteristiche differenziali di rilievo, solo l’impianto agrivoltaico consentendo *in primis* la possibilità di coltivare il terreno sottostante senza impedimenti per la produzione agricola (si vedano, in relazione a una vicenda analoga, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 248/2022, poi confermata anche da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8258/2023; in termini simili si veda T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 568/2022).

4. Alla luce di quanto precede, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego in gravame adottato dal Comune di Galatone in data 2.1.2024.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, da porre a carico dell’Amministrazione intimata nella misura meglio indicata in dispositivo.

(Omissis)